

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 20 DEL 06/02/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE GAL TAVOLIERE SCRL. DETERMINAZIONI.

Risultano presenti i componenti di seguito indicati:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – Presidente	settore Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente	settore Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	X	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura	X	
5	GIULIANO Onofrio	settore Agricoltura		X
6	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	X	
7	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione		X
8	ROSIELLO Paolo	settore Turismo		X
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	X	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore	X	
Dr. RUSSO Massimo	Revisore	X	

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione.

Riferisce il Presidente.

Con la deliberazione n. 43 del 06/06/2016 la Giunta ha confermato la necessità di sostenere i Gruppi di Azione Locale costituiti in società al fine di consentire la partecipazione al bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020 e attrarre sul territorio ingenti risorse economiche utili per iniziative e progetti di sviluppo economico.



Con Determinazione n. 2 del 16 gennaio 2017, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies, l. 241/1990, la determinazione dell'AdG PSR n. 57/2016 relativa all'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicata sul BURP n. 45 del 21/04/2016 e la determinazione dell'AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esse conseguenti.

Successivamente, lo stesso 16 gennaio 2017, con determina n° 3 dell' Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 sono stati approvati l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale", l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e per la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Il nuovo bando della Regione Puglia, che sostituisce il precedente avviso pubblico, prevede che i partenariati pubblico-privati debbano acquisire la personalità giuridica già al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Relativamente all'area del basso Tavoliere, constatata l'impossibilità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell'organo amministrativo della esistente società GAL TAVOLIERE SCRL ai criteri indicati dall'avviso pubblico a valere sulla 19.1 PSR Puglia, i soggetti partecipanti al partenariato pubblico-privato, con apposito protocollo hanno convenuto di costituire una nuova società consortile a responsabilità limitata denominata GAL TAVOLIERE SCRL.

Tale società dovrà essere costituita entro il 20 marzo prossimo, data di scadenza del bando.

Al riguardo occorre rilevare che la partecipazione societaria si inserisce in quadro normativo, da ultimo innovato con il d.lgs. 175/2016, che disciplina in maniera puntuale la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Nel caso in esame si rileva che il costituendo GAL TAVOLIERE SCRL sarà una società consortile a r.l. che opererà con scopo mutualistico e senza fine di lucro, per offrire servizi di sviluppo territoriale e opererà per l'interesse economico generale dell'area di riferimento. La società avrà, infatti, come oggetto la fornitura di servizi per lo sviluppo economico del territorio di competenza; la società sarà, nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, il Gruppo di Azione Locale (GAL) beneficiario finale dei finanziamenti inerenti le iniziative comunitarie e soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) e del Piano di Sviluppo Locale (PSL), del relativo business plan e delle azioni ed interventi in esso inserite; la società, in qualità di organismo intermedio ai sensi dei regolamenti CE n. 1083/2006, può programmare, attuare e gestire programmi di sviluppo territoriale nell'ambito dei Comuni aderenti alla società a valere sui fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

Il costituendo GAL TAVOLIERE SCRL si pone l'obiettivo di utilizzare in particolare le risorse finanziarie derivanti dalla Misura 19.1 del Piano Regionale di Sviluppo Puglia 2014-2020. Ai sensi dell'art. 2463 cc. si indicano gli elementi ad oggi disponibili che l'atto costitutivo da redigersi per atto pubblico dovrà contenere:

- denominazione e dati di identificazione dei soci: *sono previsti circa 40 soci pubblici e privati;*
- denominazione della società: *GAL TAVOLIERE SCRL, con sede in Cerignola (Foggia)*
- attività costituente l'oggetto sociale: *attuazione della misura 19 del PSR Puglia nell'area dell'Alto tavoliere;*
- ammontare del capitale da sottoscrivere e versare: *previsto in € 50.000,00;*
- conferimenti dei singoli soci: *conferimenti in danaro;*
- percentuale di partecipazione di ciascun socio:
 - 20% comuni*
 - 15% altri enti pubblici (di cui il 13% Camera di commercio di Foggia)*
 - 20% associazioni di categoria agricole*



Camera di Commercio
Foggia

20% associazioni di categorie

25% aziende private

- norme di funzionamento: *è previsto un cda di 5 membri, ognuno designato dalle cinque categorie di soci*
- nominativi amministratori e revisori dei conti: *al momento non individuati;*
- importo globale delle spese di costituzione: *circa € 5.000, a carico della società.*

Al fine di adempiere agli obblighi di motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 si deve aggiungere che, attraverso l'accordo di partenariato, l'Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario per l'acquisto delle quote, potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale, non realizzabili direttamente né esternalizzabili, utilizzando adeguate risorse, a valere sul bando regionale stimate in circa € 12 milioni, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale.

L'intervento finanziario è, altresì, compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 43 del 06/06/2016, relativa alla partecipazione al bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica approvata con Deliberazione n. 18 del 28/11/2016, in cui il Consiglio camerale conferma la volontà di proseguire per il 2017 nelle attività di coordinamento tra i GAL operanti nella provincia di Foggia al fine favorire la partecipazione del territorio alla misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n° 2 del 16 gennaio 2017;

VISTA la successiva Determinazione della stessa Autorità n° 3 del 16 gennaio 2017;

PRESO ATTO dell'impossibilità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell'organo amministrativo dell'esistente società Piana del Tavoliere, attuale soggetto giuridico di gestione delle risorse 2007-2013, ai criteri indicati dall'avviso pubblico a valere sulla misura 19.1 PSR Puglia;

VISTA la deliberazione n. 27 del 30 marzo 2015, concernente l'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali, come modificato con deliberazione n. 81 del 26.10.2015;

VISTA, altresì, la successiva deliberazione n. 94 del 28/11/2016 relativa alla revisione straordinaria del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali;

CONSIDERATO che con i citati provvedimenti la Giunta ha confermato la partecipazione ai Gruppi di Azione Locali in quanto strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

VISTA la bozza di Statuto Sociale all'uopo predisposta e allegata alla presente deliberazione;

VISTO il d.lgs. n. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTA strategica la partecipazione al GAL TAVOLIERE SCRL in quanto la costituenda società avrà come finalità l'interesse economico generale della propria area di riferimento ed opererà nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, come specificato in premessa;

CONSIDERATO che attraverso l'accordo di partenariato l'Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario richiesto - ad oggi sostenibile - potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale non realizzabili direttamente né esternalizzabili, potendo peraltro contare su adeguate risorse, stimate in circa € 12.000.000,00, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale;

DATO ATTO, come richiesto dal comma 2 art. 4 del D.lgs. 175/2016, che l'acquisto delle quote nella



costituenda società, pari a € 6.500 del capitale è compatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina relativa agli aiuti di Stato alle imprese;

DATO ATTO, altresì, delle indicazioni che l'atto costitutivo dovrà contenere ai sensi dell'art. 2463 cc come in premessa indicate;

DATO ATTO, infine, che per la costituenda società non si rinviene la situazione di controllo pubblico, sia ai sensi dell'art. 2359 c.c. e sia perché non vi sono norme di legge o statutarie o di patti parasociali, che richiedono per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo

VISTO il verbale n. 32 redatto in data odierna, 6 febbraio 2017, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio di Foggia ha espresso parere favorevole alla costituzione della GAL TAVOLIERE SCRL con l'invito all'Ente di prestare particolare attenzione alla situazione patrimoniale della società;

a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di partecipare alla costituzione della società da denominarsi "GAL TAVOLIERE SCRL", il cui schema di statuto è allegato alla presente;
2. di dare mandato al Presidente a sottoscrivere ogni atto necessario alla costituzione;
3. di partecipare al capitale sociale con l'acquisto di quote per un valore non superiore al 13% del capitale sociale sottoscritto;
4. di dare atto che la relativa spesa massima prevista di € 6.500,00 trova copertura finanziaria nel bilancio preventivo 2017;
5. di procedere alla trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto di rispettiva competenza.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

f.to IL SEGRETARIO
(dott. Matteo di Mauro)

f.to IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione.

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: Gal Tavoliere.

Articolo 2. Sede.

La sede della società è nel Comune di Cerignola.

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. C.C..

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e sedi secondarie mentre il potere di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato spetta all'Assemblea dei Soci.

Articolo 3. Oggetto.

La società consortile, che opera con scopo mutualistico e senza fine di lucro, è costituita quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo ed alla elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL).

Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei G.A.L sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19, nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

In relazione a quanto sopra indicato, la società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area del Tavoliere nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;

- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali del territorio, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

Inoltre la Società Consortile:

- elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia;
- istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di "alta formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi;
- svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali;
- promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni U.E. ivi comprese le Sovvenzioni Globali;
- assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale;
- eroga servizi di assistenza ed organizzazione inerenti le attività imprenditoriali con riferimento alle:
 - * problematiche della gestione;
 - * problematiche della ricerca e sviluppo;
 - * problematiche della logistica e della distribuzione;
 - * problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
 - * problematiche dell'import-export;
 - * problematiche economico-finanziarie;
 - * problematiche dell'ufficio;
 - * problematiche dell'elaborazione dei dati;
 - * problematiche dell'energia;
- eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell'imprenditoria;
- si occupa di servizi pubblicitari; campagne di pubblicità per ogni genere di prodotto;
- promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione territoriale e settoriale;
- promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di progetti di "Lavori Socialmente Utili", di "Lavori di Pubblica Utilità", di lavoro interinale, telelavoro, ecc.;
- promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici;
- cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali della provincia di Foggia;
- esercita l'attività editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico-rurale, tecnico, culturale, divulgativo;
- cura la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant'altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, CD ROM, etc.) nonchè potrà esercitare l'attività tipo-

grafica; si avvale, per ogni sua attività, anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, INTERNET, collegamenti a mezzo satellite, etc.;

- si occupa della promozione e gestione dell'agriturismo;

- si occupa dello studio dell'ambiente ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell'inquinamento di ogni genere e tipologia;

- promuove lo sviluppo delle imprese artigiane curando:

* la commercializzazione delle lavorazioni artigianali sia artistiche, tradizionali che innovative;

* la programmazione e la gestione di zone PIP e centri servizi consortili anche integrate fra loro.

La Società Consortile potrà svolgere la propria attività sia con personale dipendente sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi in C.d.A.

La Società Consortile intende avvalersi delle agevolazioni di cui alle normative vigenti e future, nonché della normativa specifica a favore dei consorzi e delle società consortili anche in merito a quanto attiene allo sgravio e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare alla Legge n. 240/81 e della Legge n. 317/91.

La società potrà comunque compiere tutte le ulteriori operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, restando comunque escluse dall'oggetto sociale medesimo tutte le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal Consorzio.

Articolo 4. Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, fatto salvo il diritto di recesso a norma di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - SOCI

Articolo 5. Capitale Sociale.

Il Capitale Sociale è di Euro 50.000 ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 Codice Civile. La quota minima sottoscrivibile è pari a € 300,00.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I conferimenti dei soci possono essere fatti in denaro o in natura, possono pertanto essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Qualora un socio non esegua il conferimento nel termine prescritto dall'Organo amministrativo il medesimo Organo Amministrativo potrà, previa diffida al socio moroso ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni, vendere agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, la quota di partecipazione del socio moroso, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile.

In alternativa l'Organo Amministrativo potrà promuovere azione per l'esecuzione del conferimento dovuto.

Articolo 6. Soci.

Potranno essere ammessi a far parte della società:

- a) le amministrazioni comunali;
- b) gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- c) le organizzazioni datoriali agricole;
- d) le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
- e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie.

Articolo 7. Trasferibilità delle partecipazioni.

Le partecipazioni sono divisibili e sono liberamente trasferibili.

Articolo 8. Ammissione nuovi soci.

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'organo amministrativo e, potrà avvenire anche, per aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e da liberarsi sia in denaro sia in natura.

Articolo 9. Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dovrà darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e avrà effetto solo alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Entro tale data il socio dovrà garantire l'espletamento dei servizi alle stesse condizioni, modalità e serietà antecedenti il recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti della società o di terzi nell'ambito dell'attività della società, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.

Articolo 10. Esclusione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale, nei confronti del socio che:

- abbia perduto i requisiti richiesti per la partecipazione alla società;
- sia in mora con i pagamenti dovuti alla società previsti da questo statuto e per la mancata esecuzione del conferimento a norma dell'art. 2466 c.c.;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedura concorsuale;
- non ottemperi alle disposizioni di questo statuto, del regolamento interno e, in genere, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari;
- compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società consortile o con essi in conflitto.

L'esclusione viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro quindici giorni dall'assunzione della delibera.

L'esclusione è efficace a partire dal trentesimo giorno in cui il socio escluso riceve la relativa comunicazione.

Articolo 11. Effetti ed obblighi per il socio receduto o escluso.

Qualora un esponente del socio receduto o escluso rivesta anche la carica di amministratore, lo scioglimento del vincolo sociale comporta la decadenza automatica da tale carica.

I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso la società e verso terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del codice civile per tutte le obbligazioni assunte dalla società sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data medesima.

Articolo 12. Liquidazione della quota al socio receduto o escluso.

Il socio receduto o escluso avrà diritto al rimborso della propria quota secondo il suo valore patrimoniale.

Articolo 13. Versamenti in conto capitale e finanziamenti dei soci alla società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Articolo 14. Contributi dei soci.

~~I soci sono obbligati a versare alla società, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, un contributo ordinario determinato dall'organo amministrativo, anche su base convenzionale, e destinato alla copertura di tutte le spese ed oneri gestionali di qualsiasi natura e specie facenti carico alla società medesima, per il suo normale funzionamento ed in relazione alla sua concreta attività.~~

Articolo 14. Contribuzioni al consorzio.

Al consorzio possono offrire contribuzioni a titolo di liberalità, "una tantum" o periodiche, istituti di credito, istituti e società finanziarie, organismi economici che condividono gli scopi della società, istituti scientifici, enti locali territoriali, regioni comprese, enti pubblici e privati in genere.

Ciò non costituirà in alcun modo per l'erogante titolo per attribuirsi un diritto partecipativo alla società.

Articolo 15. Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con il consorzio, è quello comunicato dai soci medesimi all'atto dell'ammissione.

Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della ricezione, da parte della società, di idonea comunicazione a mezzo raccomandata A.R.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo. 16 – Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'assemblea dei soci secondo la lista determinata in ragione di un componente per ciascuna delle seguenti categorie di soci:

- a) le amministrazioni comunali;
- b) gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- c) le organizzazioni datoriali agricole;
- d) le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
- e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie.

Ciascuna delle categorie di soci sopra indicate designa il proprio rappresentante nella lista con decisione a maggioranza della singola categoria.

La lista è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci.

Non sono ammesse candidature fuori lista.

Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni a uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e determinando i limiti della delega.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per azioni dagli articoli 2382, 2385 e 2386 del codice civile

Ai sensi dell'art. 2388 del C.C. la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) purché le persone coinvolte nella decisione possano essere identificate senza margini di errore.

In ogni caso il Presidente ed il Segretario della riunione debbono trovarsi nel luogo dell'adunanza.

Articolo 17. Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato nel suo seno nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo convoca o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso, almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Ogni consigliere all'atto dell'accettazione della carica deve comunicare un indirizzo di posta elettronica ove ricevere le convocazioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbale, che, trascritto sull'apposito libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, ove l'assemblea che provvede alla loro nomina lo deliberi espressamente, un compenso da determinarsi dall'assemblea stessa con deliberazione valida fino a modifica.

Articolo 18. Poteri dell'organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori Generali, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 19. Rappresentanza Sociale.

La firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, nei confronti terzi, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Responsabilità degli Amministratori.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto.

L'azione di responsabilità è promossa con le modalità previste dalla legge.

Articolo 21. Comitato esecutivo e amministratori delegati.

Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che siano per legge delegabili ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e, per il Comitato Esecutivo, anche le modalità di funzionamento.

Il Consiglio può conferire procure speciali per lo svolgimento di singole attività amministrative anche a soggetti che non ne facciano parte.

Articolo 22. Decadenza.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano d'età convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Qualora venga meno la minoranza dell'Organo l'Assemblea sarà convocata senza indugio per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori nominati in questo caso scadranno insieme a quelli già in carica.

Articolo 23. Assemblea dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dall'Amministratore presente più anziano o, in assenza di tutti gli Amministratori, dal socio individuato dall'Assemblea medesima.

I soci decidono sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno e comunque sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili che non potranno comunque mai essere distribuiti;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, l'ammontare del loro compenso;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo e l'ammontare del relativo compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori, la loro revoca ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono risultare da messaggio di posta elettronica certificata o da telefax fatto pervenire nel corso dell'Assemblea.

Articolo 24 - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci, amministratori e Organo di Controllo, se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La convocazione può essere spedita inoltre a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci al domicilio o al recapito risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo siano informati sulla riunione e tutti i presenti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Articolo 25 - Intervento in assemblea e diritto di voto.

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, come risulta agli atti della società alla data della riunione assembleare.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c....

Possono essere delegati anche non soci ma a nessun delegato potrà essere conferita più di due deleghe.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo. 26 - Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente e rappresentato, salvo che nei casi di modifiche dello statuto o di operazioni che modificano l'oggetto sociale o i diritti dei soci, previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. nei quali è richiesta la presenza di almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze sopra indicate.

Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto.

Articolo. 27 - Sistemi di votazione e verbalizzazione.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

TITOLO IV CONTROLLI, BILANCIO E UTILI

Articolo 28. Controllo dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare nei casi previsti dalla legge, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo. 29 – Organo di Controllo.

La società dovrà nominare un Organo di controllo ai sensi di legge qualora sia obbligatorio. In ogni caso l'Assemblea potrà nominare, a sua discrezione, un Organo di Controllo monocratico o pluripersonale.

L'Assemblea potrà, infine, nominare l'Organo di Controllo anche quando ciò non sia obbligatorio per legge.

La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina o successivamente.

Articolo. 30 - Esercizi sociali e bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate nella relazione dell'organo amministrativo, lo richiedano.

Articolo. 31 - Utili.

E' tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili, in considerazione degli scopi della società consortile, che escludono ogni fine di lucro.

L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 10% (dieci per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo. 32 - Regolamento interno.

Allo scopo di disciplinare nel dettaglio i rapporti intercorrenti fra i soci e tra i soci e la società, sia nell'ambito interno che all'esterno, l'Assemblea dei Soci approverà, su proposta dell'Organo Amministrativo, un Regolamento Interno.

Le previsioni dello statuto e dell'atto costitutivo prevalgono sul Regolamento interno.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo. 33. Scioglimento e liquidazione.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Le cause sono accertate dagli amministratori che provvedono con immediatezza ai relativi adempimenti.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è invece deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, provvedendo altresì alla nomina del o dei liquidatori.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Articolo 34 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.